



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE
ANNI 2022, 2023 E 2024

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12.12.2022 “NORME PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE E VARIAZIONI DI BILANCIO” – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 23 LUGLIO 2020

D.G.R. N. 50/38 DEL 28.12.2021

D.G.R. N. 9/15 DEL 24.3.2022

D.G.R. N. 13/51 DEL 15.4.2022

D.G.R. N. 11/30 DEL 23.3.2023

FAQ

Aggiornate al 4 maggio 2023



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – COMPILAZIONE DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA (DAT):

“Nel caso in cui volessimo presentare richiesta per la concessione di entrambi i contributi (contributo ai costi salariali del personale e contributo “una tantum per il potenziamento della propria struttura nell’ambito dei servizi per il lavoro e della formazione professionale) ciascuna domanda dovrà essere corredata da una marca da bollo da € 16,00? In altri termini, se una agenzia volesse presentare DAT sia per il contributo ai costi salariali del personale che per il contributo “una tantum per il potenziamento della propria struttura nell’ambito dei servizi per il lavoro e della formazione professionale, dovrà compilare due distinte DAT, ciascuna dovrà essere corredata dai documenti richiesti dall’avviso ivi compresa la marca da bollo?”

“È possibile chiedere esclusivamente la concessione del contributo “una tantum”?”

RISPOSTA N. 1

La domanda di aiuto telematica (DAT) è stata informatizzata con la possibilità di richiedere, nella medesima domanda, sia il contributo *sub* lett. a) - contributo ai costi salariali del personale - che quello *sub* lett. b) - contributo *una tantum* per il potenziamento della propria struttura nell’ambito dei servizi per il lavoro e della formazione professionale – di cui all’art. 6 dell’avviso.

A corredo di tale unica domanda dovrà essere allegato il modulo di annullamento della marca da bollo, dopo aver proceduto ad annullare la marca stessa ed averlo sottoscritto.

Si precisa che nulla vieta all’agenzia formativa proponente, se lo ritiene opportuno, di presentare più domande, ciascuna corredata da tutti i documenti previsti dall’avviso, ivi compreso il modulo di annullamento della marca da bollo.

Va da sé che è possibile, qualora sussistano i requisiti generali di ammissibilità previsti dall’art. 3, presentare la domanda soltanto con riferimento al contributo *sub* lett. a) - contributo costi salariali - oppure soltanto con riferimento *sub* lett. b) - contributo *una tantum* - di cui all’art. 6.

In tale caso, poiché la domanda è stata informatizzata con la possibilità di richiedere, nella medesima istanza, sia il contributo *sub* lett. a) - contributo ai costi salariali del personale - che quello *sub* lett. b) – contributo *una tantum* - l’agenzia formativa proponente **dovrà valorizzare con importo 0,00 il campo dedicato all’ammontare dell’aiuto per il quale non sta richiedendo il contributo, in caso contrario il sistema non consentirà di concludere il caricamento della domanda.**

Da ultimo, si precisa che è disponibile, nel portale SIL, il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

DOMANDA N. 2 –COMPILAZIONE ALLEGATO 4 “MODELLO PROSPETTO LAVORATORI” E CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

“Riguardo l’avviso in oggetto, in particolare sulla compilazione del prospetto dei lavoratori, nella colonna mensilità richieste, è necessario compilare una riga per ogni mese dell’anno? ad esempio, compilando il modello per l’annualità 2022 è possibile richiedere l’aiuto per tutte e 12 le mensilità? ed in questo caso è necessario compilare 12 righe? o basta compilare una sola riga indicando tutti i mesi?”

“L’importo che si può richiedere per la misura di cui alla lettera a) è il 60% della retribuzione totale percepita dai dipendenti nel corso di tutti i 12 mesi del 2022 in cui sono stati impiegati e quindi nella colonna A dell’allegato 4 va inserito il totale della retribuzione annuale e nella colonna B il totale annuale dei contributi? L’importo che si può richiedere per il 2023 è analogamente quello per tutti i mesi dell’anno impegandosi ovviamente a quanto previsto dal punto 6 dell’art. 14 dell’Avviso?”



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Considerato l’anno 2023 in corso, ai fini del calcolo dell’aiuto richiesto per l’anno 2023, occorre effettuare una proiezione di costo retributivo 2023 o il calcolo va basato sulle retribuzioni dell’anno 2022?”

“Per l’annualità 2023 è possibile inserire tutte le mensilità?”

“A far data dal 9 maggio e fino al 17 maggio 2023, potremo richiedere contributo per l’annualità 2023 esclusivamente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Per i mesi successivi (maggio/dicembre 2023), sarà possibile presentare una nuova istanza nell’ambito di un nuovo Avviso?”

“In merito alla Lettera b) dell’Art. 6 parrebbe di capire che debba essere il 50% dei costi ammissibili tra quelli relativi alle misure di cui ai punti 1, 2 e 3 sempre dell’Art. 6 che l’Agenzia sosterrà nel corso dell’intero 2023. Saranno quindi ammissibili anche i costi sostenuti nei mesi del 2023 antecedenti l’uscita del bando o solo quelli sostenuti successivamente e fino al 31 dicembre 2023?”

“Relativamente agli aiuti descritti sub lett.b) (aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione), viste le condizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, è corretto interpretare che per richiedere un contributo di €. 15.000,00 per l’annualità 2023 l’agenzia deve dimostrare di aver speso €. 30.000,00 tra la data di pubblicazione dell’Avviso e il 31/12/2023”

RISPOSTA N. 2

L’allegato 4, “Modello prospetto lavoratori”, deve essere compilato, per ciascuna annualità, seguendo le indicazioni contenute nel medesimo prospetto.

Per quanto concerne il calcolo del contributo, si richiama integralmente il contenuto dell’art. 6 dell’avviso, rubricato “Quantificazione e intensità dell’aiuto”.

Si precisa che **per ciascun lavoratore** il cui costo è imputato nell’allegato 4 dovranno essere inseriti, nella medesima riga riferita al lavoratore, nella colonna “Mensilità richieste”, i mesi per i quali viene richiesto il contributo (es. gennaio, febbraio, marzo etc oppure nel caso in cui il contributo venga richiesto per l’intera annualità “intero anno”).

Conseguentemente, nella colonna A andrà riportato il totale della retribuzione per le mensilità indicate nella colonna “Mensilità richieste”, mentre nella colonna B andrà riportato il totale dei contributi a carico del datore di lavoro per le mensilità indicate nella colonna “Mensilità richieste”.

Si rammenta che le modalità di calcolo dell’aiuto sono valide per tutte le annualità per le quali l’avviso dispone (2022, 2023 e 2024) e che l’agenzia formativa proponente dovrà autonomamente calcolare l’importo richiesto in applicazione dei suddetti criteri e secondo le formule di calcolo preimpostate nell’allegato 4.

Si evidenzia che, ad eccezione dell’annualità 2022 già conclusa, il calcolo per le annualità 2023 e 2024 (la cui apertura per la presentazione delle domande è prevista in ogni caso entro l’anno in corso) non potrà che essere presuntivo.

A tal proposito, si evidenzia che è possibile fin d’ora richiedere il contributo (e quindi prenotare il budget in fase di presentazione della domanda) per tutte le 12 mensilità dell’anno 2023; è esclusa la possibilità di richiedere il contributo per l’annualità 2023 alla successiva apertura del portale per il caricamento delle domande di aiuto telematiche per l’annualità 2024.

Pertanto, le domande di contributo per l’annualità 2023 possono essere richieste **esclusivamente a far data dal 9 maggio e fino al 17 maggio 2023.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Infine, per quanto riguarda il periodo di ammissibilità della spesa relativamente al contributo *sub* lett. b) per l'annualità 2023, si rimanda integralmente al contenuto dell'art. 6 nella parte in cui specifica che questo è da intendersi riferito dalla data di pubblicazione dell'avviso fino al 31.12.2023.

Da ultimo, considerato che il contributo cosiddetto "*una tantum*" di cui alla lett. b) dell'art. 6 dell'avviso, è concesso in regime in esenzione, ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e, pertanto, ne segue le regole, compresa quella che impone il cofinanziamento da parte dell'impresa, il valore massimo richiedibile è pari ad euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024; nulla impedisce di richiedere un contributo di valore inferiore, corrispondente alla metà di quanto sostenuto (o da sostenersi) per le finalità descritte ai numeri 1, 2 e 3 della lett. b) dell'art. 6 dell'avviso.

DOMANDA N. 3 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA', ACCREDITAMENTO:

"Siamo qui a chiedere se tale avviso fosse limitato alle sole Agenzie che presentano al loro interno personale attivo dal 31/12/2019 o se potessero far domanda anche Agenzie che, come la nostra, si sono accreditate nel 2022"

"in riferimento all'avviso in oggetto, essendo questa Agenzia Formativa iscritta all'Elenco Regionale dal 2021, può richiedere la concessione di aiuti per la sola LETT. B o rimane anche per la sezione contribuiti UNA TANTUM il requisito di essere iscritta al 31/12/2019"

RISPOSTA N. 3

Sul punto, si rinvia integralmente a quanto prescritto dall'art. 3 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità", che espressamente prevede al n. 1, che l'agenzia proponente deve:

1. *"essere accreditata in Sardegna e, pertanto, regolarmente iscritte nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale", ai sensi del sistema regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005 "Decreto del Ministero del Lavoro del 25.5.2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche (il requisito dell'accREDITAMENTO deve essere posseduto alla data del 31.12.2019 e fino alla concessione dell'aiuto).*

Si evidenzia che tale requisito di ammissibilità è riferito in generale alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica *de qua*, pertanto, deve essere posseduto anche qualora l'agenzia formativa proponente intenda presentare domanda soltanto per il contributo *sub* lett. b) dell'avviso (contributo *una tantum*).

DOMANDA N. 4 – LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

"In base all'Avviso in oggetto si chiede se l'Agenzia formativa può partecipare e ricevere gli aiuti previsti, se nell'anno 2022 ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo"

RISPOSTA N. 4

Sul punto, si evidenzia che, tra i requisiti di ammissibilità che l'agenzia formativa proponente è tenuta a dichiarare, in base all' art. 3 (rubricato "Requisiti di ammissibilità"), al punto 10 dell'avviso, di "*non avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa*".

A tal proposito, non è superfluo sottolineare che le due fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo (licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo oggettivo) non sono in alcun



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

modo assimilabili, né in fatto né in diritto.

Pertanto, se l'agenzia formativa proponente ha effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa, nell'arco temporale ricompreso tra il 17.4.2022 e il 17.4.2023, evidentemente non possiede i requisiti generali richiesti dall'avviso per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui occupa.

DOMANDA N. 5 – SPECIFICHE SUI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE INSERITI NELL'ALLEGATO 4 "MODELLO PROSPETTO LAVORATORI"

"Con riferimento a quanto riportato all'art. 6 dell'avviso pubblico in cui "Si precisa che l'aiuto potrà essere concesso per un numero di lavoratori non superiore a quello che nell'anno 2019 ha rappresentato il valore massimo della forza lavoro impiegata nell'agenzia richiedente l'aiuto" si chiede se il personale dipendente cui si deve far riferimento è da intendersi quello occupato "contemporaneamente" oppure se si debba far riferimento al valore complessivo del personale alle dipendenze occupato nell'arco temporale 01.01.2019 – 31.12.2019 anche se non occupato contemporaneamente. Si chiede se il numero di lavoratori deve essere considerato come "teste" oppure se, nel caso di part time, si debba considerare il numero del personale riproporzionato al part time?"

"È possibile richiedere il contributo in questione per un lavoratore assunto dopo il 31/12/2019? è possibile richiedere il contributo in questione per un lavoratore assunto ad aprile 2023? è possibile richiedere il contributo in questione per un lavoratore assunto prima del 31/12/2019?"

"Qualora un'agenzia formativa abbia avuto in essere un rapporto di lavoro dipendente a far data dal 31 dicembre 2019 e fino alla data di fine ottobre 2022, conclusosi a seguito di dimissioni volontarie. L'aiuto può essere riconosciuto per i 10 mesi relativi all'anno 2022 e quindi far rientrare il lavoratore nell'allegato 4 – Modello prospetto lavoratori 2022?"

" Il personale dell'Agenzia che il 31 dicembre 2019 stava già collaborando come effettivo senza compenso definito (con incarichi a Partita IVA) e che a gennaio 2022 è stato assunto a tempo indeterminato e fino ad oggi ha lavorato e sta lavorando in qualità di dipendente, rientra tra quelli per i quali si può richiedere il contributo di cui alla lettera a) dell'Art. 6? Il personale dell'Agenzia che il 31 dicembre 2019 stava già collaborando come effettivo senza compenso definito (come COCOCO) e che a partire da febbraio 2021 è stato assunto a tempo indeterminato e fino ad oggi ha lavorato e sta lavorando in qualità di dipendente, rientra tra quelli per i quali si può richiedere il contributo di cui alla lettera a) dell'Art. 6? Il personale dell'Agenzia che il 31 dicembre 2019 stava già collaborando come effettivo senza compenso definito (come prestazione occasionale) e che da oltre un anno collabora con un contratto di COCOCO che scadrà il 31 dicembre 2023, rientra tra quelli per i quali si può richiedere il contributo di cui alla lettera a) dell'Art. 6? Per gli effettivi senza compenso definito aventi contratto COCOCO per i quali si richiede il contributo, qualora la loro retribuzione complessiva abbia superato il limite del primo scaglione (15.000) l'importo massimo che si può richiedere è ad oggi 9.000 euro pari cioè al 60% del valore del primo scaglione IRPEF confermato a 15.000 euro anche per l'anno 2023. Il costo del socio (che svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Datore di lavoro) che opera in azienda e svolge attività specifiche all'interno dei progetti (autorizzato dal Consiglio di Amministrazione) può essere oggetto di rimborso fino al massimale previsto per gli "effettivi senza compenso definito" di cui all'Art. 6 o viceversa è agevolabile come gli altri soci dipendenti per l'intero importo della sua busta paga da COCOCO di amministratore?"

"Vorremo un ulteriore chiarimento per capire se i dipendenti per cui si può richiedere l'aiuto siano quelli effettivi presenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022 in quanto nel bando si fa un cenno alla data del 31/12/2019 di cui non si capisce bene il senso."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Il personale che, causa giorni festivi, è stato assunto a decorrere dal 2 o 3 o 4 gennaio (e non dal 1° gennaio) può essere considerato tra il personale mantenuto in servizio per l'intera annualità di riferimento?”

RISPOSTA N. 5

La tipologia di avviso – a sportello - non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La compilazione dell'allegato 4 “Modello prospetto lavoratori” e la scelta di quali lavoratori inserire nello stesso ed imputare sulla dotazione finanziaria a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità dell'agenzia formativa proponente.

Tutte le informazioni utili e necessarie alla compilazione dell'allegato 4 (sia quelle relative ai criteri del calcolo del contributo che quelle relative ai criteri di ammissibilità del costo del personale ivi imputato) sono contenute (ed ampiamente esemplificate) nell'art. 6 dell'avviso, al quale si fa pieno ed integrale riferimento.

Si precisa, qualora fosse necessario, che il numero dei lavoratori che *“ha rappresentato il valore massimo, nell'anno 2019, della forza lavoro impiegata nell'agenzia richiedente l'aiuto”* è **da considerarsi per unità lavorative (siano esse in part time o full time) occupate contemporaneamente.**

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi all'uopo predisposti dal legislatore.